

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI – SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 cpc**

**con richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte***

**e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc**

Per le Sig.re **Maria Imperiale**, C.F.: MPRMRA65T47H708D, nata a Salice Salentino (Le) il 07.12.1965 e residente in Veglie (Le) alla via Piemonte n. 50, **Lucia Zaurito**, C.F.: ZRTLUCU61P57B506E, nata a Campi Salentina (Le) il 17.09.1961 e residente in Salice Salentino (Le) alla via Emigranti n. 8, **Antonella Bisconti**, C.F.: BSCNNL63A56B506F, nata a Campi Salentina (Le) il 16.01.1963 e residente in Novoli (Le) alla via Montegrappa n. 26, **Grazia Maria Balena**, C.F.: BLNGZM61S61D862J, nata a Galatina (Le) il 21.11.1961 ed ivi residente alla via Monte Grappa n. 90, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Gianluigi Manelli (C.F.: MNLGLG76D07E506A) con studio in Lecce alla via L. Ariosto 43 ed ivi elettivamente domiciliate giusta mandati in calce al presente atto, il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec [studiolegalemanelli@pec.it](mailto:studiolegalemanelli@pec.it) ovvero al n. di fax 0832.303786;

-ricorrenti-

contro il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna alla via Guido Reni n. 4, avente il seguente indirizzo pec: [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it);



*-resistenti-*

e nei confronti di tutti i docenti partecipanti alla procedura straordinaria di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, inseriti nella medesima fase cui hanno preso parte le ricorrenti ovvero in quella successiva, che hanno riportato un punteggio inferiore a quello delle ricorrenti e che, pur in assenza di condizioni di precedenza *ex art. 13 CCNI del 08.04.2016*, sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali della Puglia, indicati dalle ricorrenti come sedi di maggior preferenza;

*-controinteressati-*

*per l'annullamento e/o la disapplicazione,*

*previa sospensione, anche inaudita altera parte,*

a) degli elenchi *“dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 scuola primaria”* degli Uffici Scolastici Provinciali, pubblicati in data 29.07.2016, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento delle ricorrenti negli Ambiti Territoriali della Puglia, dalle stesse indicati quali sedi preferite;

b) delle note mail del 29.07.2016, aventi ad oggetto la *“notificazione assegnazione nuova Sede scolastica / Ambito”*, con cui è stato comunicato alle ricorrenti che *“per l'a.s. 2016/2017, ha (rectius, hanno, ndr) ottenuto il Trasferimento presso: EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE”* ovvero, nel caso della Sig.ra Grazia Maria Balena, *“presso: EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022”*;

c) delle note mail del 23.08.2016, aventi ad oggetto la *“notifica assegnazione incarico su Sede scolastica”*, con cui è stata comunicata alle ricorrenti l'assegnazione per il prossimo triennio:

- per la Sig.ra Maria Imperiale e per la Sig.ra Antonella Bisconti *“presso l'istituto: RNEE01600D – 1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (AMBITO*



*EMR0000021) TIPO POSTO: COMUNE CLASSE DI CONCORSO EEEE – SCUOLA PRIMARIA”;*

- per la Sig.ra Lucia Zaurito “*presso l’istituto: RNEE018005 – 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (AMBITO EMR0000021) TIPO POSTO: COMUNE CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA”;*

- e per la Sig.ra Grazia Maria Balena “*presso l’istituto: RNIC81300X – I.C. “GIANFRANCO ZAVALLONI” (AMBITO EMR0000022) TIPO POSTO: COMUNE CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA”;*

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

### **CENNO DEI FATTI**

**I.** Le ricorrenti sono docenti di scuola primaria, inserite nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, tutte assunte nell’ambito del piano straordinario di assunzione di cui all’art. 1, co. 98, lett. c), l. n. 107/15 (fase C) con contratto a tempo indeterminato del 26.11.2015, con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2015 e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Con il medesimo contratto, le ricorrenti sono state assegnate su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/16 presso istituti scolastici della Provincia di Lecce ed, in particolare:

- la Sig.ra Maria Imperiale, presso la sede scolastica di “*VIA GARIBALDI*” (codice: LEEE8AG012) di Veglie (Le);
- la Sig.ra Lucia Zaurito, presso la sede scolastica di “*P.ZZA GIOVANNI XXIII*” (codice: LEEE8AD01E) di Campi Salentina (Le);
- la Sig.ra Antonella Bisconti, presso la sede scolastica di “*VIA DEI CADUTI*” (codice: LEEE84201P) di Novoli (Le);
- e la Sig.ra Grazia Maria Balena, presso la “*SCUOLA PRIMARIA POLO 2 GALATINA*” (codice: LEEE888025) di Galatina (Le).



2. In ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 107/15, dal CCNI del 08.04.2016 nonché dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 (di seguito solo OM n. 241/16), le ricorrenti hanno tempestivamente inoltrato domanda di mobilità territoriale (partecipando alla c.d. fase C) per l'assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/17, indicando le proprie preferenze territoriali secondo il proprio ordine di gradimento (vd. domande di mobilità di cui ai ***docc. 3, 12, 22 e 28***).

Per quanto di specifico interesse, deve essere evidenziato che la Sig.ra Maria Imperiale ha dichiarato di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese, chiedendo l'assegnazione anche su posto di lingua (nella specie, ha indicato la seguente preferenza: “1° posto comune – 2° posto lingua”) mentre tutte le altre ricorrenti hanno richiesto il trasferimento solo su posto comune.

3. Valutate le singole domande, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha trasmesso a ciascuna delle ricorrenti le relative notifiche di valutazione, comunicando i dati che sarebbero stati presi in considerazione nella procedura di mobilità ed assegnando il relativo punteggio.

Nello specifico:

- alla Sig.ra Maria Imperiale è stato assegnato un punteggio pari a 31, oltre ad ulteriori punti 6 per il ricongiungimento (per l'assegnazione all'Ambito Territoriale di Puglia 0018);
- alla Sig.ra Lucia Zaurito è stato assegnato un punteggio pari a 21, oltre ad ulteriori punti 6 per il ricongiungimento (per l'assegnazione all'Ambito Territoriale di Puglia 0017);
- alla Sig.ra Antonella Bisconti è stato assegnato un punteggio pari a 33, oltre ad ulteriori punti 6 per il ricongiungimento (per l'assegnazione all'Ambito Territoriale di Puglia 0017);



- alla Sig.ra Grazia Maria Balena è stato assegnato un punteggio pari a 24, oltre ad ulteriori punti 6 per il ricongiungimento (per l'assegnazione all'Ambito Territoriale di Puglia 0019).

4. Con note mail del 29.07.2016, il MIUR ha comunicato alle ricorrenti l'esito delle procedure di mobilità, con contestuale indicazione dell'Ambito Territoriale presso cui è stato disposto il trasferimento delle stesse.

Nella specie:

- le Sig.re Maria Imperiale, Lucia Zaurito e Antonella Bisconti hanno “*ottenuto il trasferimento presso: EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE*”, da queste ultime rispettivamente indicato (solo ed addirittura) come 26esima, 44esima e 36esima preferenza (!!);

- mentre la Sig.ra Grazia Maria Balena “*ha ottenuto il trasferimento presso: EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE*”, da quest'ultima indicato (solo ed addirittura) come 30esima preferenza (!!).

Sennonché, dagli elenchi dei trasferimenti resi pubblici sui siti istituzionali nella medesima data del 29.07.2016, le ricorrenti hanno potuto verificare ed accertare che altri docenti partecipanti alla medesima fase della procedura di mobilità, pur avendo un punteggio ed una posizione inferiore rispetto alle proprie ed in assenza di condizioni di precedenza *ex art.* 13 CCNI del 08.04.2016, sono stati invece assegnati agli Ambiti Territoriali della Puglia indicati dalle ricorrenti come sedi di maggior preferenza (!!).

E ciò sia per quanto riguarda l'assegnazione di un posto comune, sia per quanto attiene l'assegnazione di un posto di lingua inglese, specificamente indicato dalla Sig.ra Maria Imperiale, ancorché come seconda preferenza.

5. Ciascuna delle ricorrenti ha quindi inoltrato formale domanda di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007 avverso gli esiti della mobilità per l'a.s. 2016/17 (Scuola Primaria, Fase C), con cui è stata contestata la rilevata



illegittimità ed è stata chiesta l'assegnazione della titolarità di un posto negli ambiti territoriali di preferenza secondo l'ordine dalle stesse espresso.

Ciò nonostante, il MIUR ha del tutto omesso di riscontrare le predette richieste di conciliazione, concretizzando un rigetto di fatto.

6. In data 23.08.2016, alle ricorrenti è stata comunicata la sede scolastica di assegnazione per il prossimo triennio:

- la Sig.ra Maria Imperiale e la Sig.ra Antonella Bisconti sono state quindi assegnate presso il “1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R.” di Sant’Arcangelo di Romagna, in Provincia di Rimini (Codice RNEE01600D), su posto Comune;
- la Sig.ra Lucia Zaurito è stata assegnata presso il “2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R.” di Sant’Arcangelo di Romagna, in Provincia di Rimini (Codice RNEE018005), su posto Comune;
- e la Sig.ra Grazia Maria Balena è stata assegnata presso l’“I.C. “GIANFRANCO ZAVALLONI”” di Riccione, in Provincia di Rimini (Codice RNIC81300X), su posto Comune.

7. Sicchè, in data 01.09.2016, le ricorrenti hanno preso servizio presso le sedi loro assegnate.

8. Salvo quanto meglio si dirà nel prosieguo in ordine al quadro normativo che disciplina la materia oggetto di giudizio, giova precisare sin da ora che, nelle more dello svolgimento della procedura di mobilità nazionale su descritta e, precisamente, in data 01.06.2016, una serie di docenti hanno presentato ricorso innanzi al TAR per il Lazio - Sez. Terza *Bis* di Roma (iscritto al n. 6565/16 di RG) con cui hanno impugnato l'OM n. 241/16 *“nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti”*.



A seguito della CC del 23.06.2016, il TAR Roma ha emesso ordinanza n. 3588/16 del 01.07.2016, con cui ha accolto l'istanza cautelare presentata unitamente al ricorso in considerazione del fatto che *“le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le cesure di ordine costituzionale, appare congruo accogliere la domanda di sospensione fino all'udienza di merito”*, contestualmente fissando la PU per la data del 20.10.2016. Ciò nonostante, il MIUR, anziché prendere atto della sospensione disposta dal TAR Roma con l'ordinanza n. 3588/16 e sospendere la procedura di mobilità in ottemperanza di detto provvedimento cautelare, ha invece comunicato a questi ultimi i provvedimenti individuali di trasferimento.

Provvedimenti che sono stati conseguentemente impugnati nel giudizio già pendente con atto di motivi aggiunti e contestuale richiesta di decreto monocratico *inaudita altera parte*, in accoglimento della quale il TAR Roma ha emesso decreto n. 6565/16 del 25.08.2016 con cui, *“vista l'ordinanza della Sezione III bis di questo Tribunale, n. 3588 in data 1 luglio 2016; Ritenuto che quanto lamentato dai predetti ricorrenti con motivi aggiunti appare assistito da profili di fondatezza; e che sussiste il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza in relazione a quanto disposto dall'Amministrazione intimata con riferimento all'assegnazione di sede ai ricorrenti medesimi con gli atti gravati”*, ha accolto la domanda cautelare monocratica, sospendendo gli effetti degli atti impugnati ed ordinando all'amministrazione intimata di mantenere i ricorrenti presso la loro sede di assegnazione fino al momento della trattazione collegiale della domanda, pure fissata per la data del 20.10.2016.

Si fa presente poi, per completezza espositiva, che avverso l'OM n. 241/16 è stato proposto anche altro ricorso (iscritto al n. 6780/16 di RG in data 09.06.2016) con cui è stata lamentata la disparità di trattamento perpetrata nei confronti di alcune categorie di docenti e con riferimento al quale il GA ha –



nuovamente- concesso la misura cautelare di sospensione dell'efficacia (ordinanza n. 4720/16 del 08.08.2016).

\*\*\*\*\*

I provvedimenti di trasferimento avverso i quali si ricorre, per come meglio indicati nell'epigrafe del presente atto, sono ingiusti ed illegittimi, gravemente lesivi e, pertanto, meritano di essere annullati e/o disapplicati, con conseguente riconoscimento del diritto delle ricorrenti, per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

*In limine litis*, rispetto alla trattazione dei profili di diritto che giustificano l'accoglimento del presente ricorso, la deducente difesa ritiene opportuno –per ragioni di chiarezza e semplicità espositiva- illustrare brevemente il quadro normativo che disciplina la mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/17.

E ciò, non senza richiamare la riforma che ha interessato la predetta categoria nell'anno precedente rispetto a quello di che trattasi.

Con la l. n. 107/15 del 13.07.2015 il Legislatore ha introdotto nel panorama scolastico il c.d. Piano Straordinario di Assunzioni per l'anno 2015/16 (cui hanno preso parte anche le ricorrenti) al fine di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari.

A tal fine, il Legislatore ha articolato il ridetto Piano in quattro distinte fasi.

La prima fase (c.d. fase Zero) è stata riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito solo GAE) della propria provincia e nelle graduatorie dei concorsi antecedenti a quello del 2012.

La seconda fase (c.d. fase A) è stata riservata sempre ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE provinciali nonché ai docenti iscritti, questa volta, nelle graduatorie del concorso del 2012, essendo state -quelle antecedenti a tale data- definitivamente soppresse al termine della c.d. fase Zero.





La terza fase (c.d. fase B), non più provinciale ma nazionale, è stata poi riservata a tutti i docenti che non sono rientrati nelle due precedenti fasi provinciali per assenza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale ovvero nelle graduatorie del concorso del 2012.

La quarta ed ultima fase (c.d. fase C), è stata infine riservata ai docenti inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non hanno ricevuto alcuna proposta di assunzione nel corso delle precedenti fasi.

In virtù della medesima l. n. 107/15, con la stipula del contratto individuale di lavoro ad ogni docente neoassunto è stata assegnata una sede provvisoria per l'a.s. 2015/16 ed è stata demandata alle operazioni di mobilità previste per l'anno successivo l'assegnazione della sede definitiva.

La l. n. 107/15 (art. 1, co. 108) ha infatti introdotto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, la cui disciplina di dettaglio è resa dal CCNI del 08.04.2016 e dalla successiva OM n. 241/16, innanzi riprese nei passaggi rilevanti.

Il co. 108 dell'art. 1, l. n. 108/15, stabilisce che *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma*



98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016 ha poi previsto –anche per il predetto piano straordinario di mobilità- lo svolgimento di quattro distinte fasi di cui la prima (fase A) relativa ai soli trasferimenti ovvero ai passaggi di ruolo provinciali mentre le successive tre (fasi B, C e D) relative ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimento tra Ambiti Territoriali.

Più in particolare:

- la fase B ha riguardato (1) i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, ai quali è stata riconosciuta la facoltà di presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo fuori provincia, indipendentemente dalla circostanza di aver presentato o meno domanda provinciale nella precedente fase A nonché (2) i docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16 da concorso del 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzioni, i quali sono stati invece tenuti a presentare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un ambito territoriale nella provincia di assunzione;



- la fase C (alla quale hanno partecipato le ricorrenti) ha riguardato invece i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE nelle Fasi B e C del piano di assunzioni; per essi è stata prevista un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale, acquisendo la titolarità solo su ambito;
- la fase D ha riguardato infine i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE e da concorso nelle fasi Zero ed A ed i docenti neoassunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzioni, per i quali è stata prevista la richiesta di trasferimento interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, con ottenimento della titolarità solo su ambito.

Il successivo art. 13 del medesimo CCNI ha disciplinato nel dettaglio il sistema delle precedenze, prevedendo diverse categorie ed inserendo funzionalmente le stesse, secondo uno specifico ordine di priorità, nelle sequenze operative della mobilità territoriale.

L'“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del(l'intero, ndr) personale docente ed educativo”, è stato invece dettato, per ogni singola fase, dall'allegato 1 del CCNI del 08.04.2016, il quale con riferimento alla fase C (ossia a quella di rilievo nel presente giudizio) ha dapprima previsto l'ordine da seguire nel trasferimento dei docenti beneficiari delle diverse tipologie di precedenze di cui al precitato art. 13 e, successivamente, ha stabilito che “*per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*”.

Ne deriva che, l'assegnazione dell'ambito territoriale ai docenti deve necessariamente avvenire in attuazione e nel rispetto dei seguenti criteri: (I)



eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del CCNI; (2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.

L'OM n. 241/16, infine, nell'indicare le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI, ha disciplinato i termini per le operazioni di mobilità (art. 2), le modalità di presentazione delle domande (art. 3) e la documentazione da produrre (art. 5) nonché gli organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi e le modalità di pubblicizzazione degli esiti (art. 6).

Con riferimento a detto ultimo aspetto, il citato art. 6 ha stabilito che *“i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (...) 2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”*.

Così ricostruita la disciplina di riferimento, è evidente la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, tanto in termini generali, con riferimento all'avvio stesso della procedura (motivo I, punto 1), quanto in termini particolari, con riferimento a quanto disposto nei confronti delle ricorrenti (motivo I, punti 2 e 3).

#### **I. QUANTO AL FUMUS BONI IURIS.**



**1. Illegittimità dell'intera procedura di mobilità straordinaria territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17 per mancata ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR Roma. Illegittima disparità di trattamento tra le diverse categorie di docenti. Violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.**

**3 Cost.**

Come accennato in punto di fatto, nelle more dell'avvio delle operazioni di mobilità nazionale una serie di docenti hanno impugnato l'OM n. 241/16 innanzi al TAR Roma (RG n. 6565/16, Sez. III *Bis*, ma anche RG n. 6780/16) lamentandone la grave illegittimità *“nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti”*, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

In disparte ogni considerazione in ordine alla legittimità delle disposizioni che hanno previsto la suddivisione dei docenti in distinte categorie a seconda dell'anno di assunzione e delle graduatorie di provenienza (?!), l'OM n. 241/16 ha creato una disparità di trattamento -certamente ingiustificata ed irrazionale- tra i docenti delle diverse categorie, riconoscendo (solo) agli assunti entro il 2014/15 la possibilità di proporre domanda di mobilità su scuola e (solo) agli idonei del concorso del 2012 di confermare la sede di titolarità nella provincia in cui avevano ottenuto l'assegnazione provvisoria, costringendo invece i neoassunti da GAE in fase C del piano assunzionale (proprio come le Sig.re Maria Imperiale, Lucia Zaurito, Antonella Bisconti e Grazia Maria Balena) a partecipare alla mobilità e a concorrere su tutti gli Ambiti Territoriali nazionali.

Perché di costrizione si tratta, se sol si considera che il comma 108 dell'art. 1, l. n. 107/15, dispone che *“i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo*



*indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale*” e che, con specifico riferimento alla fase C del piano di mobilità, l’art. 6 CCNI del 08.04.2016 stabilisce che “*gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, proveniente da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza*” mentre l’Allegato 1 del predetto CCNI precisa che “*i docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina*”.

E ciò, con grave lesione dei diritti di questi ultimi.

Dette doglianze sono state positivamente apprezzate dal TAR Roma che, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, emessa a seguito della CC del 23.06 u.s. (ma anche con ordinanza n. 4720 del 08.08.2016, emessa a seguito della CC del 14.07.2016), ha accolto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti, sospendendo



l'efficacia dei provvedimenti impugnati e rinviando alla PU del 20.10.2016 per la trattazione del merito della questione e per la delibazione delle censure di ordine costituzionale sollevate con il ricorso.

Ciò nonostante, il MIUR, anziché disporre la sospensione delle operazioni di mobilità in corso, quantomeno in attesa della decisione di merito del GA, ha invece provveduto ad adottare e comunicare ai docenti i provvedimenti di trasferimento e quelli di assegnazione, in totale spregio a quanto disposto dal TAR Roma (!?!).

Non deve infatti sottacersi la circostanza che l'OM n. 241/16 impugnata innanzi al GA, con cui il MIUR ha determinato –come visto- le modalità di applicazione del CCNI, è invero un atto avente portata generale, destinata a produrre effetti non solo nei confronti dei docenti che hanno presentato ricorso bensì nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura.

Ciò significa che la sospensione della sua efficacia, disposta dal TAR Roma con ordinanze n. 3588/16 e n. 4720/16, precludeva al Ministero di adottare ogni e qualsivoglia atto consequenziale rispetto a quello sospeso (vd. **Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6473 del 06.09.2010; TAR Palermo, Sez. III, sent. n. 2274 del 01.03.2010; TAR Napoli, Sez. I, sent. n. 6586 del 09.07.2007; TAR Bari, Sez. I, sent. n. 24 del 04.01.2001**).

Il MIUR era quindi tenuto a sospendere l'intera operazione di mobilità nazionale, con riferimento a tutti i docenti che hanno presentato domanda, in ottemperanza a quanto disposto dalle ordinanze n. 3588/16 e n. 4720/16.

Alla luce di quanto sopra è evidente la palese illegittimità della procedura di che trattasi, che non avrebbe proprio potuto essere avviata per effetto della sospensione dell'atto presupposto, da cui deriva inevitabilmente l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento emessi nei confronti delle odierne ricorrenti.



**2. Illegittimità dei provvedimenti emessi nei confronti delle ricorrenti per violazione del principio dello scorrimento delle graduatorie. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost.. Disparità di trattamento. Violazione della disciplina sulla mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17.**

**2.1.** Fermo restando quanto detto nel motivo precedente da cui emerge l'illegittimità dell'intera procedura, deve essere rilevato che i provvedimenti di trasferimento e successiva assegnazione sono illegittimi anche con specifico riferimento alle posizioni delle ricorrenti.

Essi sono stati adottati in aperta violazione del generale principio dello scorrimento delle graduatorie basato sul merito che informa tutti i procedimenti concorsuali, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della PA sancito dall'art. 97 della Cost..

In base a detto principio, valido ed efficace anche nelle procedure di mobilità territoriale, il trasferimento presso un ambito territoriale dello Stato deve infatti necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Nel rispetto del principio in commento, devono essere lette le disposizioni che disciplinano la mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17.

L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nella parte dedicata alla fase C, statuisce che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”*.

Nella specie, ad ogni docente è stata attribuita la possibilità di esprimere fino a 100 Ambiti Territoriali di preferenza e fino a 100 Province di preferenze.





L'allegato 1 del CCNI, avente ad oggetto l'“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”, con specifico riferimento alla fase C ha stabilito che “per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Ciò detto, considerata la possibilità riconosciuta ad ogni docente di esprimere con la propria domanda diverse preferenze territoriali con indicazione di un personale ordine di gradimento, e tenuto conto della prevalenza del punteggio più alto, il MIUR era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato che aveva riportato il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli ambiti e delle province dallo stesso espressi fino all'assegnazione del primo posto disponibile; solo dopo la predetta assegnazione, il MIUR avrebbe potuto –e dovuto- passare all'esame della posizione del candidato successivo, avente punteggio inferiore, procedendo nelle medesime modalità su descritte e così via.

Procedimento che, però, non è stato eseguito correttamente.

Del pari errato è stato poi il procedimento seguito dal MIUR per l'applicazione della regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito che, in Questa Sede, rileva con particolare riferimento alla sola posizione della Sig.ra Maria Imperiale.

L'Amministrazione resistente, infatti, anziché procedere con l'assegnazione al candidato del primo Ambito Territoriale con almeno un posto libero in una delle tipologie possibili (si ripete, comune/sostegno, comune/lingua), attribuendo, nell'ipotesi di compresenza di varie tipologie di posto, priorità alla preferenza



indicata dal docente nella domanda (ad es. 1° comune, 2° lingua), ha invece proceduto con l'assegnazione di un Ambito Territoriale con criteri difficilmente interpretabili, probabilmente –si ipotizza- scorrendo l'intero ordine di preferenza degli Ambiti Territoriali tenendo conto del (solo) posto indicato come di maggior gradimento (?!?).

**2.2.** Tornando alle fattispecie oggetto di ricorso, la deducente difesa non può che affrontare singolarmente le (analoghe) situazioni che hanno interessato le odierne ricorrenti.

**a)** Nel caso della Sig.ra **Maria Imperiale**, l'unica tra le ricorrenti ad essere abilitata all'insegnamento della lingua inglese e ad aver dunque inserito detta dichiarazione all'interno della domanda per la mobilità (seppur come seconda preferenza, dopo quella espressa per il posto comune), con un punteggio pari a 31 oltre il riconoscimento di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento è stata trasferita dal MIUR presso l'ambito territoriale di Sant'Arcangelo di Romagna (Emilia Romagna Ambito 0021), dalla stessa indicato quale 26esima preferenza.

A seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali dei trasferimenti, la ricorrente si è però avveduta della circostanza che docenti abilitati all'insegnamento della lingua inglese con un punteggio inferiore sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali della Provincia di Brindisi (nella specie, Ambito Puglia 0011 e Ambito Puglia 0012) dalla stessa rispettivamente indicati al numero d'ordine 5 e 6 delle preferenze territoriali, nonché negli Ambiti Territoriali della Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0023 – Ambito Puglia 0022 – Ambito Puglia 0021) dalla stessa rispettivamente indicati al numero d'ordine 7, 8 e 9 delle preferenze territoriali (?!?).

Tra i tanti, si veda, nella Provincia di Brindisi (Ambito Puglia 0011): Giovanna Imperiale, punti 29; Fausta Cutrino, punti 24; Giovanna Mogavero, punti 19.



Sempre nella Provincia di Brindisi (Ambito Puglia 0012): Adamo Teresa, punti 20; Annarita Marino, punti 18; Maria Florinda Aguglia, punti 9.

Nella Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0023): Fabiola Damiotti, punti 18; Luigia Scervo, punti 18; Giuseppina Pirillo, punti 9; Floriana Magnelli, punti 6.

Sempre nella Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0022): Rossella Scozzi, punti 24.

Ed ancora, nella Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0021): Maria Antonietta Colosimo, punti 30; Carmelina Lavorato, punti 30; Paola Bosco, punti 21.

Senza contare poi il considerevole numero di docenti, sempre con punteggio inferiore a quello della ricorrente, ai quali è stato assegnato un posto comune negli Ambiti Territoriali della Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0023 – Ambito Puglia 0022 – Ambito Puglia 0021) e di Bari (Ambito Puglia 0001 – Ambito Puglia 0005 – Ambito Puglia 0004).

Tra i tanti, si veda, nella Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0023): Maria Pia Molendini, punti 21; Angela Rita Tanese, punti 18.

Sempre nella Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0021): Antonia Cofano, punti 18; Rosa Calafati, punti 18; Daniela Antonante, punti 21; Maria Silvia Palma, punti 21; Donatella Sorrentino, punti 22; Crocefissa Strusi, punti 20; Maria Tiziana Zaccaro, punti 18.

Nella Provincia di Bari (Ambito Puglia 0001): Carmela Bufano, punti 0; Margherita Biasi, punti 12; Luana Bovenga, punti 19; Domenica Colangelo, punti 18; Vincenza Anna Cianciola, punti 15; Rosa Carbone, punti 13; Francesca Di Fonzo, punti 0; Crescenzia Ficco Balsamo Cantatore, punti 4; Maria Margherita Lamacchia, punti 6; Maria Laragione, punti 0; Vincenza Piscitelli, punti 3; Angela Ricciardi, punti 11; Maria Rosaria Siculo, punti 6.

Sempre nella Provincia di Bari (Ambito Puglia 0005): Crescenza Iaffaldino, punti 21; Maria Silvana Germinario, punti 18; Teresa Iula, punti 15.



Ed ancora, nella Provincia di Bari (Ambito Puglia 0004): Loredana Andrisani, punti 12; Maria Domenica Pappalardi, punti 21; Maria Robertino, punti 18.

Con la doverosa precisazione che, la deducente difesa per mera semplicità di esposizione e di lettura si è limitata ad indicare (solo) le situazioni più clamorose, a fronte di una illegittimità perpetrata dal MIUR con riferimento ad innumerevoli altre posizioni dei medesimi ambiti pugliesi nonché, ancora, con riferimento a ciascuno degli altri ambiti indicati dalla Sig.ra Maria Imperiale nella propria domanda, scorrendo l'ordine di preferenza fino a quello immediatamente precedente all'Ambito effettivamente assegnato.

**b)** Nel caso della Sig.ra **Lucia Zaurito**, avente un punteggio pari a 21 oltre il riconoscimento di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento, è stata trasferita dal MIUR presso l'ambito territoriale di Sant'Arcangelo di Romagna, in Provincia di Rimini (Emilia Romagna Ambito 0021), dalla stessa indicato quale 44esima preferenza.

A seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali dei trasferimenti, la ricorrente si è però avveduta della circostanza che docenti con un punteggio inferiore sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari (nella specie, Ambiti Puglia 0021 – 0023 – 0001 – 0004 – 0005), dalla stessa rispettivamente indicati al numero d'ordine 8, 7, 11, 15 e 16 delle preferenze territoriali (!!).

Quanto ai nominativi dei punteggi, si rinvia agli esempi già forniti per la Sig.ra Maria Imperiale, con esclusivo riferimento all'assegnazione del posto comune.

**c)** Nel caso della Sig.ra **Antonella Bisconti**, avente un punteggio pari a 33 oltre il riconoscimento di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento, è stata trasferita dal MIUR presso l'ambito territoriale di Sant'Arcangelo di Romagna, in Provincia di Rimini (Emilia Romagna Ambito 0021), dalla stessa indicato quale 36esima preferenza.



A seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali dei trasferimenti, la ricorrente si è però avveduta della circostanza che docenti con un punteggio inferiore sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari (nella specie, Ambiti Puglia 0021 – 0023 – 0001 – 0004 – 0005), dalla stessa rispettivamente indicati al numero d'ordine 8, 7, 10, 13 e 14 delle preferenze territoriali (!!).

Anche in tal caso si rinvia ai nominativi già indicati a titolo esemplificativo (con riferimento al solo posto comune) alla precedente lett. a) del presente punto 2.2..

**d)** Nel caso della Sig.ra **Grazia Maria Balena**, avente un punteggio pari a 24 oltre il riconoscimento di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento, è stata trasferita dal MIUR presso l'Ambito Territoriale di Riccione, in Provincia di Rimini (Emilia Romagna Ambito 0022), dalla stessa indicato quale 30esima preferenza.

A seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali dei trasferimenti, la ricorrente si è però avveduta della circostanza che docenti con un punteggio inferiore sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari (nella specie, Ambiti Puglia 0021 – 0023 – 0001 – 0004 – 0005), dalla stessa rispettivamente indicati al numero d'ordine 8, 7, 12, 15 e 16 delle preferenze territoriali (!!), per i quali nominativi si rinvia a quanto detto alla precedente lett. a).

**2.3.** La situazione d'illegittimità su descritta è stata peraltro aggravata dal successivo comportamento assunto dal MIUR che, pur ricevendo da ognuna delle ricorrenti formale domanda di conciliazione, anziché avvedersi dell'errore in cui è incorso ed accogliere le richieste, ha invece del tutto obliterato di riscontrarle concretizzando così un rigetto di fatto.

Orbene, indipendentemente dai motivi che hanno determinato gli esiti descritti - se trattasi di un procedimento elaborato in totale spregio ai principi generali che informano la materia ed in questi termini attuato, ovvero di grossolani errori del



sistema cui il MIUR ha fatto ricorso per l'esecuzione dei movimenti (c.d. algoritmo)-, non vi è dubbio che gli stessi siano palesemente illegittimi.

Tanto più che, come noto, la vicenda non ha interessato solo ed esclusivamente le odierne ricorrenti, ma un numero esorbitante di docenti che nonostante abbiano presentato regolare domanda di mobilità, valutata ed apprezzata dal MIUR con l'attribuzione di uno specifico punteggio, nelle operazioni di movimentazione sono stati scavalcati da colleghi con punteggio inferiore, rientrante nella medesima fase e senza condizioni di precedenza *ex art. 13 CCNI del 08.04.2016*.

**2.4.** Diversi Giudici del Lavoro hanno pertanto avuto modo di pronunciarsi già sulla questione, accertando l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento ed accogliendo i ricorsi proposti dai diversi docenti.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Salerno, dopo aver correttamente rilevato che *“appare evidente che la ricorrente nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore”*, ha chiarito che *“risultano (...) illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto il trasferimento della ricorrente”* (**Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ordinanza del 01.09.2016, n. cron. 22967/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 6183/16 RG**).

In altra ordinanza, emessa dal Giudice del Lavoro di Trani, si legge che *“dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di (...) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti*



*dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...) Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che all'art. 1, co. 108, L. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994" (Trib. Civ. di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016, n. cron. 28744/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 5890/16 RG).*

Le medesime illegittimità sono state riscontrate anche dal Giudice del Lavoro di Taranto, in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio nonché di quello deciso dal Giudice di Salerno: "è pertanto evidente – sulla base della prosepttazione attorea e della documentazione prodotta dall'istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace – la illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili



comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare – il diritto dell'istante all'assegnazione di una serie compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023” (Trib. Civ. Taranto, Sez. Lav., ordinanza del 20.09.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 8749 RG).

**3. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/90. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.**

**3.1.** I provvedimenti impugnati si appalesano inoltre certamente illegittimi per carenza assoluta di istruttoria.

Il MIUR ha del tutto omesso di istruire le posizioni delle ricorrenti, non tenendo conto né del punteggio alle stesse attribuito a seguito di valutazione della domanda di mobilità né delle preferenze dalle stesse espresse con le predette domande.

Laddove avesse considerato e valutato gli elementi di fatto su descritti, il Ministero resistente avrebbe infatti indubbiamente assegnato alla Sig.ra Maria Imperiale un posto di lingua inglese in un Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi (ovvero -al più- un posto comune in un Ambito Territoriale della Provincia di Taranto) e alle altre ricorrenti un posto comune in un Ambito Territoriale della Provincia di Taranto (ovvero -al più- della Provincia di Bari) dalle stesse indicati tra le prime preferenze, stante la presenza di posti disponibili comprovata dall'assegnazione a detti ambiti di docenti con punteggio inferiore.

**3.2.** Si censura infine la mancata espressa motivazione dei provvedimenti impugnati.





Il MIUR non ha infatti fornito alcuna spiegazione in ordine ai criteri utilizzati per la movimentazione delle ricorrenti nonché in ordine alle ragioni che hanno indotto lo stesso (addirittura) ad assegnare le Sig.re Maria Imperiale, Lucia Zaurito ed Antonella Bisconti all'Ambito Territoriale dell'Emilia Romagna 0021, rispettivamente indicato quale 26esima, 44esima e 36esima preferenza, e la Sig.ra Maria Grazia Balena all'Ambito Territoriale dell'Emilia Romagna 0022, indicato quale 30esima preferenza.

Ad oggi, non è ancora dato conoscere il sistema (c.d. algoritmo) cui il resistente ha affidato l'esecuzione del trasferimento delle ricorrenti, in particolare, come di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità, in generale.

E ciò, in grave violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito delle ricorrenti e di tutti i destinatari dei provvedimenti di trasferimento.

## **II. QUANTO AL PERICULUM IN MORA.**

**I.** Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta dalle ricorrenti merita accoglimento in Questa Sede in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alle stesse dall'attesa della definizione del giudizio ordinario.

Più nello specifico:

**a)** la Sig.ra **Maria Imperiale**, docente precaria sin dall'a.s. 1997/98 dapprima nella Provincia di Bergamo e successivamente in quella di Lecce, è moglie e madre di tre figli (di cui uno appena maggiorenne e due ancora minorenni), tutti residenti nel Comune di Veglie (Le).

Il mancato annullamento del provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti la costringerebbe ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare e a separarsi non solo dal marito e dal figlio diciottenne (che pure necessitano della



presenza della moglie e della madre) ma anche e soprattutto dalla figlia Chiara di 16 anni e dal piccolo Davide di quasi 11 anni.

Detto allontanamento, da un lato, impedirebbe alla ricorrente di essere presente nella vita di questi ultimi, ancora bisognosi delle cure e dell'assistenza materna, e, dall'altro lato, causerebbe alla figlia adolescente ed al figlio minore un grave trauma, certamente non suscettibile di risarcimento economico, con prevedibili ripercussioni psicologiche, emotive e scolastiche.

**b)** la Sig.ra **Lucia Zaurito**, docente precaria sin dall'a.s. 1980/81 nella Provincia di Lecce, è moglie e madre di due figli.

Anch'essa quindi, per effetto dell'illegittimo provvedimento, sarebbe costretta ad allontanarsi non solo dal marito e dal figlio ancora residente nell'abitazione familiare di Salice Sal.no ma anche dalla di lei madre ottantatreenne, portatrice di handicap in situazione di gravità *ex l. n. 104/92* riconosciuta dal Tribunale Civile di Lecce, Sezione Lavoro.

La Sig.ra Lucia Zaurito è infatti l'unica persona in grado di prestare assistenza alla di lei madre (che, per tale motivo, risiede nella stessa abitazione della Sig.ra Lucia Zaurito).

**c)** la Sig.ra **Antonella Bisconti** è docente precaria sin dall'a.s. 1989/90, che ha iniziato la propria carriera scolastica nella Provincia di Lecce.

Il mancato annullamento del provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti costringerebbe la stessa ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare ed, in particolare, a separarsi dalla di lei madre, invalida al 100%.

**d)** La Sig.ra **Maria Grazia Balena**, docente precaria sin dall'a.s. 1996/97 nella Provincia di Lecce, è moglie e madre di due figli.

Anch'essa, al pari delle colleghe ricorrenti, sarebbe costretta ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare ed, in particolare, dal di lei marito, che versa in una condizione di salute precaria.



Quest'ultimo, infatti, ha subito un intervento di nefrectomia a causa di un carcinoma renale e, per tale ragione, è costretto ad effettuare continue visite e controlli medico-sanitari, richiedendo cure e assistenza costanti.

2. Tutto quanto innanzi rappresentato costituisce una grave ed inaccettabile lesione non solo del diritto al lavoro delle ricorrenti, costituzionalmente garantito quale diritto fondamentale di ogni individuo (artt. 4 e 35 Cost.), ma anche e soprattutto del diritto alla famiglia, inteso sia quale riconoscimento che come diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli (artt. 29 e 30 Cost.), nonché come diritto-dovere di prestare assistenza e cura al coniuge ed ai genitori bisognosi.

Si ricorda inoltre che il trasferimento disposto dal MIUR con i provvedimenti impugnati costituisce assegnazione definitiva delle ricorrenti all'Ambito Territoriale contestato (almeno) per un triennio.

Pertanto, indipendentemente dalle circostanze innanzi rappresentate, di per sé già sufficienti a provare la sussistenza del *periculum* e a condurre all'accoglimento del ricorso, deve rappresentarsi come –in ogni caso– i tempi processuali connaturati al giudizio ordinario potrebbero di fatto privare di interesse l'intera azione, nell'ipotesi in cui le ricorrenti, trascorso il triennio, avessero la possibilità di chiedere ed ottenere un (ulteriore) trasferimento.

### **III. SULLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*.**

Sussistono certamente i presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* poiché la tutela delle situazioni sostanziali rappresentate nella descrizione del *periculum* non può essere postergata neppure all'udienza di trattazione.

Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito Voglia sospendere, con decreto *inaudita altera parte*, i provvedimenti di trasferimento impugnati dalle



ricorrenti ed ordinare al MIUR di trasferire ciascuna delle ricorrenti presso la sede da esse indicate secondo lo specifico ordine di preferenza.

Nello specifico: la Sig.ra Maria Imperiale dovrà essere trasferita presso un Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi con assegnazione di un posto di lingua ovvero in subordine, ed unitamente alle Sigg.re Lucia Zaurito, Antonella Bisconti e Grazia Maria Imperiale presso uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Taranto, ovvero della Provincia di Bari, con assegnazione di un posto comune, secondo l'ordine delle preferenze dalle stesse espresso.

#### **IV. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART 151 CPC.**

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che avendo partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/17 potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dello stesso.

Tuttavia, per le ricorrenti risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti i docenti (già) individuati quali potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti i docenti che –effettivamente– potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento degli atti impugnati, stante il carattere nazionale della predetta procedura.

Conseguentemente, per la deducente difesa risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, si rileva che l'art. 151 cpc conferisce –com'è noto– a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo “*quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*”, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano “*tali da non*



*compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come "inviolabile" in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13868/02; Cass. Civ., sent. n. 3286/06; Cass. Civ., sent. n. 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per le ricorrenti, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo "ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato" (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).*

Di contro, il sito istituzionale del MIUR risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'a.s. 2016/17 poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la deducente difesa chiede espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.

\*\*\*\*\*



Tutto ciò premesso e considerato, le Sig.re Maria Imperiale, Lucia Zaurito, Antonella Bisconti e Grazia Maria Balena, come sopra rappresentate e difese,

### **CHIEDONO**

che Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, letto il presente il ricorso, Voglia:

1. in via preliminare e d'urgenza, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto del particolare *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alle ricorrenti dall'attesa della definizione del presente giudizio, emettere decreto *inaudita altera parte* di sospensione dei provvedimenti impugnati, se del caso disapplicando l'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, la cui efficacia è già stata sospesa dal TAR Lazio, adottando ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti delle ricorrenti;
2. nel merito, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito ed assegnato il termine per la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento e/o la disapplicazione degli stessi in ragione della sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, già disposta dal TAR del Lazio, se del caso previa disapplicazione anche di quest'ultima;
3. per l'effetto, dichiarare nulla e/o improduttiva di effetti l'intera procedura concorsuale di mobilità; conseguentemente dichiarare nulli e/o improduttivi di effetti i trasferimenti disposti nei confronti delle ricorrenti e disporre la ricollocazione delle stesse presso la sede ove precedentemente esse prestavano servizio;
4. sempre nel merito, ove Codesto Ill.mo Giudice non dovesse determinarsi ad annullare e/o disapplicare l'intera procedura concorsuale per illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, accertare e dichiarare



l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare comunque l'annullamento e/o la disapplicazione degli stessi;

**5.** conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere trasferite presso gli Ambiti dalle stesse indicati nelle rispettive domande e, in particolare:

- quanto alla Sig.ra Maria Imperiale, con riferimento al posto di lingua inglese, presso l'Ambito Territoriale di cui al n. d'ordine 5 (Puglia Ambito 0011) della domanda di mobilità ovvero, in subordine, dall'Ambito Territoriale di cui al n. d'ordine 7 (Puglia Ambito 0023) della medesima domanda, a seguire secondo l'ordine di preferenza territoriale espresso dalla ricorrente e, con riferimento a ciascun Ambito Territoriale, nel rispetto della preferenza di posto indicato (1. posto comune; 2. posto di lingua);

- quanto alle Sigg.re Lucia Zaurito, Antonella Bisconti e Grazia Maria Balena, la cui domanda è stata proposta solo con riferimento al posto comune, dall'Ambito Territoriale di cui n. d'ordine 7 (Puglia Ambito 0023) a seguire secondo l'ordine di preferenza da ciascuna espresso nelle rispettive domande;

**6.** per l'effetto, condannare il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale competente a disporre il trasferimento delle ricorrenti secondo le preferenze dalle stesse espresse e di seguito riportate:

- quanto alla Sig.ra Maria Imperiale, con riferimento al posto di lingua inglese, presso l'Ambito Territoriale di cui al n. d'ordine 5 (Puglia Ambito 0011) della domanda di mobilità ovvero, in subordine, dall'Ambito Territoriale di cui al n. d'ordine 7 (Puglia Ambito 0023) della medesima domanda, a seguire secondo l'ordine di preferenza territoriale espresso dalla ricorrente e, con riferimento a ciascun Ambito Territoriale, nel rispetto della preferenza di posto indicato (1. posto comune; 2. posto di lingua);



- quanto alle Sigg.re Lucia Zaurito, Antonella Bisconti e Grazia Maria Balena, la cui domanda è stata proposta solo con riferimento al posto comune, dall'Ambito Territoriale di cui n. d'ordine 7 (Puglia Ambito 0023) a seguire secondo l'ordine di preferenza da ciascuna espresso nelle rispettive domande;

**7.** con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio.

In via istruttoria, solo ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenze.

\*\*\*\*\*

Si allegano in copia:

***per la Sig.ra Maria Imperiale:***

**1.** proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e assegnazione sede provvisoria a.s. 2015/16 del 26.11.2015; **2.** contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26.11.2015; **3.** domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale - scuola primaria - a.s. 2016/17; **4.** scheda di valutazione inoltrata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con attribuzione del punteggio; **5.** nota mail del 29.07.2016 di comunicazione dell'ambito territoriale; **6.** richiesta di tentativo di conciliazione del 11.08.2016; **7.** nota mail del 23.08.2016 di assegnazione dell'istituto per il prossimo triennio; **8.** stato di famiglia; **9.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi;

***per la Sig.ra Lucia Zaurito:***

**10.** proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e assegnazione sede provvisoria a.s. 2015/16 del 26.11.2015; **11.** contratto di lavoro a tempo





indeterminato del 26.11.2015; **12.** domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale - scuola primaria - a.s. 2016/17; **13.** scheda di valutazione inoltrata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con attribuzione del punteggio; **14.** nota mail del 29.07.2016 di comunicazione dell'ambito territoriale; **15.** richiesta di tentativo di conciliazione del 09.08.2016 e successiva comunicazione di rettifica del Cognome del 12.08.2016; **16.** nota mail del 23.08.2016 di assegnazione dell'istituto per il prossimo triennio; **17.** stato di famiglia; **18.** documentazione attestante lo stato d'invalidità della Sig.ra Angela Bello, madre della Sig.ra Lucia Zaurito; **19.** certificato di residenza della Sig.ra Angela Bello;

***per la Sig.ra Antonella Bisconti:***

**20.** proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e assegnazione sede provvisoria a.s. 2015/16 del 26.11.2015; **21.** contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26.11.2015; **22.** domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale - scuola primaria - a.s. 2016/17; **23.** scheda di valutazione inoltrata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con attribuzione del punteggio; **24.** nota mail del 29.07.2016 di comunicazione dell'ambito territoriale; **25.** richiesta di tentativo di conciliazione del 09.08.2016; **26.** nota mail del 23.08.2016 di assegnazione dell'istituto per il prossimo triennio;

***per la Sig.ra Grazia Maria Balena:***

**27.** contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26.11.2015; **28.** domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale - scuola primaria - a.s. 2016/17; **29.** scheda di valutazione inoltrata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con attribuzione del punteggio; **30.** nota mail del 29.07.2016 di comunicazione dell'ambito territoriale; **31.** richiesta di tentativo di conciliazione del 11.08.2016; **32.** nota mail del 23.08.2016 di assegnazione



dell'istituto per il prossimo triennio; **33.** stato di famiglia; **34.** documentazione medica attestante la patologia del marito della Sig.ra Grazia Maria Balena;

***per tutte le ricorrenti:***

**35.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto; **36.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; **37.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia; **38.** decreto del 23.03.2016 del MIUR.

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 DPR 115/02 e ss.mm.ii. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e, pertanto, trattandosi di materia di pubblico impiego sconta un contributo unificato pari ad euro 259,00.*

Lecce, lì 04.10.2016

*Avv. Gianluigi Manelli*

